

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune, in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 della Legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004, dell'art. 26 del D.Lgs. 163/2006, e con riferimento all'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990.

Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse. L'Amministrazione ricorre alla sponsorizzazione per ottenere:

- miglioramenti, anche economicamente apprezzabili, della qualità dei servizi erogati;
- supporto alla realizzazione di opere ed infrastrutture;
- sostegno allo sviluppo di iniziative innovative nonché per ottimizzare la spesa.

### **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale una parte (sponsor) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, una somma di denaro o beni e servizi a favore dell'Amministrazione Comunale di Sant'Arsenio, che si obbliga a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello sponsor.
- b) Per "sponsor" il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, offre beni e servizi a favore del comune di Sant'Arsenio;
- c) Per "sponsee" il comune di Sant'Arsenio, che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto;
- d) Per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal comune di Sant'Arsenio per le attività promozionali e pubblicitarie dello sponsor.

Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta, a titolo di liberalità, a favore dell'Amministrazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell'allestimento di spazi espositivi.

L'affidamento delle attività individuate come corrispettivo delle prestazioni rese dall'Amministrazione Comunale in qualità di sponsee avviene con le procedure previste dai successivi articoli del presente regolamento.

### **Art. 3 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari**

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici e privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare economie di spesa o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente o introitare un corrispettivo; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un introito o di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

### **Articolo 4 – Corrispettivo della sponsorizzazione**

Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:

- a) in una somma di denaro: in questo caso la realizzazione dell'iniziativa, compresa l'individuazione dell'esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata dall'Amministrazione secondo le ordinarie procedure; al pagamento degli esecutori potrà provvedere anche direttamente lo sponsor;
- b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor: gli esecutori materiali delle prestazioni individuati dallo sponsor devono essere in possesso di tutti i requisiti specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche.

### **Art. 5 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor**

La scelta dello sponsor è effettuata mediante **gara ad evidenza pubblica** preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.

All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico bando di sponsorizzazione.
- b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:

- a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);

- b) per le persone giuridiche:

oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

Non sono ammissibili offerte da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa finalizzate a sponsorizzarne le relative attività;

L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio che realizza l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione, nonché dalla relativa commissione di valutazione nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell'Ufficio che realizza l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel bando.

#### **Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione**

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze

#### **Art. 7- Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni**

Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto sono considerate risparmi di spesa.

#### **Art. 8 - Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor**

L'Ente può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati i quali, intendendo assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative comunali, manifestino spontaneamente la loro volontà.

Le proposte di sponsorizzazione, purché compatibili con il presente regolamento, devono evidenziare le forme del supporto e il valore presumibile del corrispettivo della veicolazione pubblicitaria.

#### **Art. 9 - Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche**

L'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l'esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.

I contratti stipulati contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor

Nel contratto di cui al precedente comma, devono essere definite le modalità di verifica e controllo, nonché la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto o altri parametri ed indicatori di qualità che l'Amministrazione Comunale intende inserire.

E' di competenza dell'Amministrazione Comunale l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché i collaudi ivi compresi quelli in corso d'opera.

Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di utilizzo del sistema di sponsorizzazione per lavori il cui importo sia superiore a € 100.000,00 è necessario inserire prima dell'aggiudicazione definitiva della sponsorizzazione l'opera nell'elenco annuale e nel programma triennale dei lavori pubblici.

#### **Art. 9 -Trattamento dei dati personali**

Il Comune utilizzerà i dati personali dello sponsor per il conseguimento delle finalità del contratto di sponsorizzazione. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del Regolamento.

I dati verranno trattati in conformità alle attuali normative di riferimento (L. 675/96).

#### **Art. 10 -Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) Ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) La reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto:

- a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) Promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo;
- d) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie;

Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per violazione di uno dei seguenti principi:

- a) Diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- b) Diritti dei lavoratori;
- c) Obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente.

Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo.

L'amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità.

#### **Art.11 - Verifiche e controlli**

Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

#### **Art. 12 - Riserva organizzativa**

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata dall' amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale oltre a quanto previsto dal precedente comma può affidare, attraverso apposita convenzione, il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie e/o Società specializzate nel settore, attribuendo i relativi costi alla stessa sponsorizzazione.

### **Art.13 - Versamento dei proventi delle sponsorizzazioni**

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito, nella misura del 30%, al momento della sottoscrizione del contratto, con versamento del relativo importo presso la Tesoreria Comunale e, nella misura del restante 70% a conclusione dell'evento.

A garanzia di detto importo, quale condizione per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, lo Sponsor deve costituire se richiesta dall'Amministrazione Comunale, prima della sottoscrizione del contratto, apposita garanzia a favore del Comune di Sant'Arsenio (SA).

Nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 4 lett. b), lo sponsor deve provvedere a pagare direttamente il fornitore ovvero a realizzare l'opera, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale di attestazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, del contratto, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale sulle somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.

### **Art. 14 - Aspetti fiscali**

Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa prevista con la sponsorizzazione.

La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina sull'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall'Agenzia delle entrate in materia.

### **Art. 15 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.